

CONTINUA CORRENTE CON LA POSTA

La Difesa delle Lavoratrici

Esce la 1^a e la 3^a Domenica del mese

ABBONAMENTO

Italia e Colonie . . . L. 2,50
Estero Franchi 3,75

Semestre L. 1,50
Anno Fr. 2,-

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:

MILANO - Via S. Damiano, 16 - MILANO

Un numero cent. DIECI
AI CIRCOLI ED ALLE SEZIONI:
Per copie 50 L. 4 - Per copie 100 L. 8
ESTERO IL DOPIO

Oltrepassando

La Camera è stata riaperta. Odor di fronda... o di giorni uguali? — Mah!... Non è il caso di dire: «ai posteri l'ardua sentenza» imperocché la sentenza sarà per noi. I cattolici, pardon! i popolari daran battaglia con una interrogazione di sua eccellenza passata, il ministro Meda, al quale si associerà sua eccellenza, in aspirazione, onorevole Mauri.

Si lamentano i signori popolari di sopraffazioni che le leghe rosse, femminili in specie — e ciò ci dà compiacimento — avrebbero esercitato sulle leghe bianche!

Oh! ma non erano tutti bolscevichi i signori del P. P. nel periodo elettorale? Non erano tutti sinistri? E allora perché tanto scalpore! Ma ora vogliono correggersi e differenziarsi; tanto è vero che i destri ai quali sta a cuore più forse delle leghe gialle femminili, il desiderio del potere, si differenziano dai rossi, rimasti ancora un po' bolscevichi col loro Miglioli, con un'interrogazione... ahimè! ridicola; perchè è ridicolo ciò che lamentano. Oh! non ricordano più i signori Meda e compagni, le sopraffazioni a liberi propagandisti, uomini e donne, esercitate dai loro parroci e dal loro gregge?

Oh! perchè non hanno mai protestato quando, negli anni pre-guerra, i propagandisti socialisti, uomini e donne, venivano accolti coi bastoni spesso, al suono delle latte sempre, coi sassi o colle birce di popone a seconda della stagione?

Protestare oggi, contro sistemi che hanno insegnato e incoraggiato è da cocodrillo piange, dopo aver ucciso.

Mentre a Montecitorio si svolgerà la interrogazione Meda, Don Sturzo manderà una nuova circolare a tutti i circoli imponendo loro di fare una attiva propaganda fra le donne per prepararle al voto amministrativo. Sì, lo sappiamo anche noi, che avrà nell'avvenire maggior prevalenza quel partito, che avrà il massimo contingente di forza femminili. Ma noi, oltre che nella propaganda, abbiamo una grande fiducia nel buon senso della donna che è sempre il terreno migliore al seme che noi gettiamo. E' questo buon senso che dice alle donne, anche senza le nostre parole, che cosa ha dato al proletariato in libertà economica e politica il Cattolicesimo, in venti secoli di vita.

Voi stessi riconoscete il nessun credito che la corrente cattolica ha nel proletariato che ro ridestandosi, tanto che avete cambiata veste e vi chiamate: partito popolare italiano. Ma sotto la veste nuova lo spirito è ancora antico: è quello dell'antica Inquisizione e del recente appoggio alla politica di guerra della classe borghese; spirito reazionario a dunque e anti-popolare.

Eppure i cattolici lanciano strali sul socialismo, sul bolscevismo e non si stancano mai: sono foglietti, sono giornali, femminili è un po' di tutto, e in tutto, un cumulo di menzogne. Noi non vi turbiamo per questo. Abbiamo aperto un giornale femminista cattolico, e abbiamo letto una serie di menzogne all'indirizzo del socialismo, avevamo già affermata la penna, quando un'altra nota nello stesso giornale, attirò la nostra attenzione. Si raccomandava alle donne di non adottare negli abiti da sera il «décolleté de la victoire» ma un décolleté più modesto.

Ah! è questa adunque la «clientela» dei giornali femminili cattolici? Veramente non val la pena di prendere la penna in mano per raddrizzare le idee di donne cattoliche in «décolleté de la victoire».

La Rivoluzione è la locomotiva della storia.

G. MARX.

Per l'eguaglianza giurica delle donne

Sessantasei deputati, capitanati dal socialista Giulio Guesde, hanno presentato alla Camera un progetto di legge per stabilire l'uguaglianza giurica dell'uomo e della donna. Il progetto, semplicissimo e brevissimo, dice:

Articolo 1. Tutte le disposizioni legislative che stabiliscono l'inferiorità della donna di fronte all'uomo sono e rimangono soppresse. — Articolo 2. La donna è ammessa a godere i benefici di tutte le leggi che finora non si applicavano che agli uomini. — Articolo 3. Nell'avvenire tutte le leggi considereranno e dovranno considerare l'essere umano senza distinzione di sesso.

Giulio Guesde, intervistato dall'*Express*, ha premesso naturalmente che la riforma, della quale si è fatto propugnatore, non è che una soluzione provvisoria, una sorta di rimedio interlocutorio alla disuguaglianza giurica dei sessi in attesa che sia instaurata la società socialista. Egli è convinto che l'uguaglianza dei sessi non condurrà, come taluno crede, allo sfruttamento del più debole da parte del più forte; i progressi della meccanica libereranno in un prossimo avvenire l'uomo e la donna dalla schiavitù del lavoro estenuante.

Molti altri deputati di ogni partito si dichiarano favorevoli al progetto o almeno alla concessione del voto alla donna.

contratto se non per mutuo consenso delle parti interessate.

Art. 71. — La differenza di religione delle parti contraenti, non può impedire il matrimonio.

Art. 72. — Non presentano impedimento al matrimonio i voti monastici, la condizione di prete o di diacono.

Art. 73. — Il matrimonio non è proibito alle persone che abbiano fatto voto di celibato, anche se queste persone medesime sono membri del clero bianco (cattolico) o nero. (Continua).

Per i comunisti ungheresi internati affamati

La fine del blocco attorno alla Russia renderà ora più facile l'invio nella Repubblica dei Soviet di medicinali, disinfettanti ed anestetici e già si annuncia la partenza di navi inglesi caricate di tali merci a Malta per Odessa dove, forse, arriveranno quando la città sarà già occupata dai rossi e dove quindi potranno essere utilissime.

Ma dove non arrivano né medicinali, né disinfettanti, né alimenti è in Ungheria, ad Hajmasker, un campo maledetto dove sono internati migliaia di comunisti ungheresi rei soltanto di avere parteggiato per la Dittatura del proletariato.

Essi non possono essere imprigionati e processati perchè i giudici non possiedono contro di loro prove di reità, ma, nonostante ciò, essi non vengono lasciati in libertà, ma vengono inviati nel campo di Hajmasker dove abitano ammassati in fetide baracche, debbono fare lunghe soste, a piedi scalzi, poichè non hanno più scarpe, all'aperto, in attesa di essere ogni giorno contati, dove muoiono di tifo esantematico perchè non hanno disinfettanti per spidocchiarsi, dove non possono curarsi della scabbia, dove le donne debbono lavarsi in locati accessibili ad ogni momento ai soldati; e dove, soprattutto, patiscono letteralmente la fame.

Infatti, essi ricevono la zuppa tre volte al giorno e 120 grammi di pane, e, due volte la settimana, la zuppa è sostituita dal caffè col pane.

Ora, mi dicevano a Vienna gli ex-commissari della dittatura, perchè non potreste voi, compagni italiani, portare ad Hajmasker un treno di viveri per quei nostri desolati compagni? Voi che siete venuti ad alleviare la miseria dei bimbi viennesi, voi che siete andati a portare una parola di conforto a Bela Kun ed agli altri internati a Karlstein, perchè non potreste interessarvi direttamente e umanamente di quei nostri fratelli? Ma occorrerebbe che voi stessi, che una vostra commissione si recasse a distribuire quei viveri sul luogo di internamento per assicurarne la destinazione. Il Governo ungherese non potrà negare il compimento di una opera così umana, a meno che egli voglia dimostrare a tutti i lavoratori, negandovi l'accesso, che vuole realmente far morire di fame i nostri compagni non potendo decentemente impiccarli, o che commette ad Hajmasker tali brutture, tali turpitudini da vergognarsi che cittadini di altri paesi vadano a constatarle ed a denunciarle.

Non dubito che la Direzione del Partito vorrà prendersi a cuore l'appello dei comunisti ungheresi. Vi sono doveri che non si discutono: si compiono.

ALESSANDRO SCHIAVI.

Anche l'uso moderato dell'alcool produce mali enormi.

A. FOREL.

Nuovo codice di leggi della Repubblica Federativa dei Soviet di Russia

Abbiamo stralciato dal «Nuovo Codice di leggi della Repubblica Federativa dei Soviet di Russia» i Capitoli riguardanti il matrimonio. Le nostre lettrici comprenderanno, leggendo questi Capitoli, come tutto ciò che i giornali borghesi hanno stampato sulle «donne di Stato» non è che una pura menzogna; come le calunnie e le infamie, colle quali gli stessi giornali hanno cercato di atterrire le semplici menti femminili, impressionandole su ciò che a loro è più caro d'ogni cosa, il pudore delle loro figlie, fossero invenzioni tendenti a gettare il discredito e l'orrore sulla grande trasformazione che la Russia va tentando e che la borghesia di ogni paese combatte con ogni arma, per timore di essere travolta. Il momento verrà e anche da noi nonostante le calunnie e le menzogne, perchè la giustizia passa e non s'arresta.

IL DIRITTO MATRIMONIALE (Formalità relative al matrimonio)

Art. 52. — Solamente il matrimonio civile laico, iscritto nei registri dello Stato civile, dà origine ai diritti ed agli obblighi elencati dal codice matrimoniale.

Il matrimonio celebrato mediante i riti religiosi e con l'assistenza dei ministri di un culto, non dà origine, non genera alcun diritto né alcuna obbligazione fra i contraenti se non è sanzionato anche dal matrimonio civile.

Nota. — I matrimoni religiosi, celebrati prima del 20 dicembre 1917, in conformità alle prescrizioni, alle formalità prescritte dagli art. 3, 5, 12, 20, 31, 90 delle vecchie leggi civili, hanno valore legale attuale.

Art. 53. — I matrimoni sono celebrati nelle Sezioni locali di Registrazione degli Atti di Stato civile, oppure nelle Sezioni notarili presso i Sovdets locali.

Nota 1.a — All'estero i matrimoni debbono essere contratti davanti ai rappresentanti della Russia all'estero, i quali sono obbligati di dare avviso del matrimonio contratto alla Sezione Centrale di Registrazione, inviando una copia del certificato di matrimonio.

Nota 2.a — I rappresentanti della Russia all'estero sono incaricati di stipulare i matrimoni sul bastimento in viaggio od in un Corpo di truppa in campagna.

Art. 54. — I matrimoni sono contratti pubblicamente, in un locale destinato specialmente alle celebrazioni dei matrimoni. La celebrazione dei matrimoni fuori di questo locale non è permessa che sopra un bastimento in viaggio, in un Corpo di truppa in campagna ed anche nel caso (attestato da certificato medico) che lo sposo o la sposa siano impossibilitati di comparire nella sua città località pubblica.

Art. 55. — I matrimoni sono contratti davanti al presidente della Sezione di Registrazione degli Atti di Stato Civile, o da suoi supplenti, oppure davanti al segretario delle Sezioni o al loro sostituto e nelle Sezioni notarili davanti al notaio ed al segretario.

Art. 56. — I nomi degli ufficiali pubblici che presiedono alle formalità dei matrimoni, debbono essere nella stampa locale ed esposti nel locale ove si celebrano i matrimoni.

Art. 57. — I matrimoni sono celebrati in giorni e in ore fisse indicati prima e pubblicati dall'ufficiale pubblico incaricato della celebrazione dei matrimoni.

Art. 58. — Le persone che desiderano contrarre matrimonio debbono farne dichiarazione orale o scritta alla Sezione locale di Registrazione degli Atti di Stato Civile del luogo ove sono domiciliati i fidanzati.

Art. 59. — La dichiarazione di volersi unire in matrimonio deve essere accom-

pagata da un certificato di identità del futuro sposo, e da una dichiarazione scritta da parte loro, che comprovi la loro unione per libero consentimento e che non esistano ostacoli al matrimonio, della natura di quelli indicati negli art. 66 e 69.

Nota. — La identità dei futuri sposi può essere comprovata dalle deposizioni dei testimoni e da altri documenti che l'ufficiale dello Stato Civile giudicherà necessari.

Art. 60. — L'ufficiale dello Stato Civile, dopo aver scritto l'atto matrimoniale sul registro dei matrimoni, ne dà lettura alle parti, e dichiara concluso il matrimonio in nome della legge.

Art. 61. — Immediatamente dopo la conclusione del matrimonio, l'ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei coniugi, rilascia il certificato di matrimonio.

Art. 62. — Il matrimonio è tenuto per concluso appena l'atto è scritto sul registro dei matrimoni.

Art. 63. — Se una persona dichiara, prima che l'atto matrimoniale sia registrato, che esiste un ostacolo legale alla conclusione del matrimonio, l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto a sospendere l'iscrizione sino a che la contestazione sia giudicata dal tribunale locale.

Una opposizione, evidentemente mal fondata, può essere respinta dall'ufficiale dello Stato Civile, senza procedura.

Nota. — Il tribunale locale giudica i motivi d'opposizione al matrimonio entro tre giorni.

I giudizi del tribunale locale, in tale materia, sono inappellabili.

Art. 64. — Le persone colpevoli d'avere comunicato false deposizioni, allo scopo di impedire la conclusione di un matrimonio, saranno punite per false testimonianze e condannate alle spese e ai danni.

Art. 65. — Ci si può appellare contro il rito di matrimonio, senza termine fissa, presso il tribunale locale della Sezione di Registrazione degli Atti di Stato Civile.

Cap. II. — Qualità, condizioni e requisiti per poter contrarre matrimonio.

Art. 66. — Coloro che intendono contrarre matrimonio devono aver raggiunto l'età di 16 anni per le donne e 18 per gli uomini.

Art. 67. — Le parti contraenti il matrimonio devono essere sani di mente.

Art. 68. — Non possono contrarre il matrimonio quelle persone il cui stato civile non è libero.

Art. 69. — In linea diretta è proibito il matrimonio fra tutti gli ascendenti e discendenti, e in linea collaterale fra fratelli e sorelle tanto germani che consanguinei.

Nota. — La parentela che impedisce il matrimonio fra le persone sopra citate, è di tutte le specie, compresa la parentela naturale.

Art. 70. — Il matrimonio non può essere